

Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)

Modifica del 26 aprile 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1995¹ sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 2 lett. f

² Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di concorso se:

- f. si tratta di una commessa di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge e la procedura mediante trattativa privata è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2006.

26 aprile 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 172.056.11

